

OBIETTIVO FACILE

NOTA INFORMATIVA 2001

Assicurazione per il caso di morte a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale con beneficio di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile con rateazione mensile posticipata a favore del Beneficiario portatore di handicap

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Informazioni sulla Compagnia

La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, fondata nel 1896 a Verona, è una Società Cooperativa a responsabilità limitata, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona. È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966. P. I.V.A., C.F. e N° di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237.

Altre informazioni relative alla Compagnia:

Tel. +39 0458 391 111 – Fax +39 0458 391 112

Telegrammi: CATTOLICA VERONA C/C postale n. 12268371

Definizioni

- Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.
- Assicurazione:** la garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia ai sensi del contratto di assicurazione ed in forza della quale la Compagnia è obbligata, verso il corrispettivo del Premio corrisposto dal Contraente, al pagamento della prestazione a favore del Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
- Beneficiario:** la persona portatrice di handicap alla quale spetta la somma assicurata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile con rateazione mensile posticipata nel caso si verifichi l'evento assicurato.
- Compagnia:** la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona.
- Contraente:** colui che sottoscrive il contratto di assicurazione.
- Periodo di Copertura:** è il periodo durante il quale è efficace l'Assicurazione.
- Premio:** la somma di denaro corrisposta dal Contraente alla Compagnia, in base al contratto di assicurazione.
- Regolamento:** il regolamento della Gestione "RI.SPE.VI.", unito alla Polizza come Allegato A.
- Ricorrenza Annuale di Polizza:** ogni ricorrenza annuale di decorrenza della Polizza.
- Sinistro:** il verificarsi del decesso dell'Assicurato.
- Valore di Riscatto:** la somma dovuta dalla Compagnia al momento dell'esercizio da parte del Contraente del diritto di riscatto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Prestazioni

Il contratto di assicurazione qui descritto è denominato **“Obiettivo Facile”**. La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione al Beneficiario designato, portatore di handicap, del capitale assicurato in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

L'assicurazione può essere assunta mediante la compilazione di un questionario sanitario sintetico, anche senza il preventivo accertamento, mediante visita medica, delle condizioni di salute dell'Assicurato. In caso di mancato accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, la piena garanzia – come previsto all'Art. 6B) delle Condizioni di Assicurazione – sarà efficace solo decorsi sei mesi dal perfezionamento del contratto (periodo di carenza).

Il Contraente dovrà allegare alla proposta idonea documentazione medica comprovante la tipologia e il grado di handicap del Beneficiario. Sulla base di tale documentazione la Compagnia, al momento dell'accettazione della proposta, provvederà a comunicare per iscritto la percentuale di sovramortalità riconosciuta al Beneficiario portatore di handicap.

In caso di decesso dell'Assicurato, il Beneficiario avrà diritto a percepire – come previsto al successivo punto 1.g) – una rendita vitalizia determinata in base all'età e al sesso del Beneficiario stesso al momento dell'evento e in base ad una percentuale di sovramortalità che non potrà comunque essere inferiore a quelle riconosciute mediante comunicazione scritta della Compagnia al momento dell'accettazione della proposta. Qualora – sulla base di idonea documentazione medica presentata al momento della conversione in rendita del capitale – risultasse dovuta dalla Compagnia una rendita vitalizia maggiore, verrà corrisposta tale maggiore rendita.

b) Conclusione del contratto

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, fermo restando l'eventuale periodo di carenza come previsto dalle Condizioni di Assicurazione e sempre che sia stato pagato il premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta da parte della Compagnia.

c) Diritto di revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

d) Diritto di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro il termine sopraindicato il Contraente che intenda avvalersi di questo diritto, deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione - Previdenza - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in 10,00 Euro.

e) Età all'ingresso

L'Assicurato nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione non deve avere un'età inferiore ad anni 18 o superiore ad anni 85.

f) Modalità di versamento dei premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un Premio unico non inferiore a 1.250,00 Euro, l'importo del quale verrà determinato dal Contraente al momento della conclusione del contratto.

Il pagamento del premio viene effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite contanti, assegno o bollettino postale.

Tuttavia, trascorsi 3 mesi dalla conclusione del contratto, il Contraente può effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore a 1.250,00 Euro.

Il Premio comprende le spese di gestione e di intermediazione del contratto, come specificate al successivo punto 2.a) della presente Nota Informativa.

g) Modalità di erogazione della prestazione

L'importo della rendita vitalizia immediata rivalutabile da corrispondersi al Beneficiario portatore di handicap in caso di decesso dell'Assicurato viene determinata convertendo in rendita il capitale assicurato.

La conversione in rendita del capitale assicurato viene effettuata – come previsto al precedente punto 1.a) – sulla base dell'età e del sesso del Beneficiario portatore di handicap al momento del decesso dell'Assicurato e sulla base di una percentuale di sovramortalità che non potrà comunque essere inferiore a quella stabilita mediante comunicazione scritta della Compagnia al momento dell'accettazione della proposta come previsto dal precedente punto 1.a). Il capitale e successivamente la rendita verranno annualmente rivalutati secondo quanto previsto dal successivo punto 1.h).

Nel caso si verifichi il sinistro successivamente alla morte del Beneficiario designato, la Compagnia corrisponderà il capitale rivalutato, al nuovo Beneficiario designato in conseguenza della morte del precedente ovvero, in caso di mancata designazione, agli eredi del Contraente.

h) Partecipazione agli utili e Rivalutazione annuale del capitale e della rendita

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica Gestione speciale, con investimenti a carattere

prevalentemente obbligazionario, denominata "RI.SPE.VI", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito regolamento allegato alle Condizioni di Assicurazione. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il Rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI." viene comunicato analiticamente nel documento informativo che verrà inviato annualmente al Contraente.

Rivalutazione annuale del capitale

Il capitale è annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione "RI.SPE.VI." come di seguito indicato.

Ai fini della rivalutazione del capitale, la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento (Allegato A alle Condizioni di Assicurazione), un complesso di attività di valore non inferiore alle riserve matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Il rendimento della Gestione "RI.SPE.VI.", come determinato al punto 3) del Regolamento, è applicato annualmente alle polizze con decorrenza nel terzo mese successivo alla data con riferimento alla quale il rendimento della gestione è determinato. Al riguardo, si fa presente che, ai fini della rivalutazione del capitale ai sensi del presente articolo, si applica il 100% del rendimento della Gestione "RI.SPE.VI." diminuito di un importo a titolo di spese di gestione finanziaria da determinarsi in base alla tabella riportata al successivo punto 2.b).

In ogni caso, la Compagnia garantisce una rivalutazione annuale minima del capitale assicurato pari all'1%. Il capitale aggiuntivo, derivante dagli eventuali versamenti effettuati dal Contraente tra due Ricorrenze Annuali di Polizza, sarà rivalutato per via composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la Ricorrenza Annuale di Polizza, in base al tasso di rendimento determinato con riferimento a quest'ultima. Gli incrementi del capitale assicurato, conseguenti alla rivalutazione dello stesso, saranno comunicati al Contraente ad ogni Ricorrenza Annuale di Polizza.

Rivalutazione annuale della rendita

La rendita corrisposta al Beneficiario portatore di handicap ai sensi del precedente punto 1.g) sarà rivalutata, su base annua, in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione "RI.SPE.VI." come di seguito indicato.

Il rendimento, come determinato al punto 3) del relativo Regolamento, si applica ai fini del calcolo della misura di rivalutazione alle polizze con decorrenza nel terzo mese successivo a quello ultimo utilizzato per la determinazione del rendimento.

La misura annua di rivalutazione da applicare al contratto si ottiene:

- moltiplicando il rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." per un'aliquota di partecipazione non inferiore al 95%. La percentuale sopra definita sarà comunque condizionata alla conservazione da parte della Compagnia di almeno 0,50 punti percentuali (0,50%) del rendimento della Gestione "RI.SPE.VI."; e
- scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito ed

il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.

La rivalutazione della rendita si ottiene applicando alla rendita, rivalutata alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione sopra indicata.

Gli incrementi della rendita conseguenti alla rivalutazione saranno comunicati all'Assicurato con riferimento ad ogni ricorrenza annuale del Sinistro.

i) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

l) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

2. SPESE

Le spese previste nel contratto "**Obiettivo Facile**" vengono distinte in:

- a) spese di gestione e di intermediazione del contratto;
- b) spese di gestione finanziaria del contratto.

a) Spese di gestione e di intermediazione del contratto

Le spese di gestione e di intermediazione del contratto di assicurazione sono comprese nell'ammontare del Premio versato; esse vengono detratte dal premio e sono pari a:

1. per Premi fino a 2.500,00 Euro:
 - una cifra fissa di 25,00 Euro;
 - una percentuale del Premio residuo (al netto della cifra fissa di cui sopra) pari al 5,00%;
2. per Premi superiori a 2.500,00 Euro:
 - nessuna cifra fissa;
 - una percentuale del Premio pari al 5,00% fino ad un premio di 15.000,00 Euro compresi e del 3,00% sulla parte eccedente 15.000,00 Euro.

Le spese di gestione e di intermediazione relative ai versamenti aggiuntivi saranno calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutti i versamenti effettuati e del nuovo versamento aggiuntivo. La cifra fissa di 25,00 Euro non verrà prelevata sugli eventuali versamenti aggiuntivi.

A puro titolo esemplificativo si determina l'incidenza delle spese di gestione e di intermediazione su alcuni tagli di premio:

- versamento unico di 2.000,00 Euro: l'importo delle spese ammonta a 123,75 Euro, pari al 6,19% di tale versamento;
- versamento unico di 15.000,00 Euro: l'importo delle spese ammonta a 750,00 Euro, pari al 5,00% di tale versamento;
- versamento unico di 25.000,00 Euro: l'importo delle spese ammonta a 1.050,00 Euro, pari al 4,20% di tale versamento.

b) Spese di gestione finanziaria del contratto

A titolo di spese di gestione finanziaria, si applica, annualmente, una riduzione del rendimento conseguito dalla Gestione "RI.SPE.VI." pari a:

Rendimento lordo conseguito dalla Gestione "RI.SPE.VI"	Spese di gestione finanziaria
Minore dell'8%	0,75%
≥ 8% < 9%	0,80%
≥ 9% < 10%	0,90%
≥ 10% < 11%	1,00%
11% e oltre	1,10%

3. IL DIRITTO DI RISCATTO (1925 COD. CIV.) E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO

a) L'esercizio del diritto di riscatto

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto in base all'art. 1925 cod. civ. e di percepire il valore di riscatto.

Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto.

È opportuno che il Contraente richieda prima di effettuare l'operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare.

b) Il valore di riscatto

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando l'importo del capitale, rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto per il coefficiente riportato nella tabella dell'Allegato B delle Condizioni di Assicurazione, con riferimento al sesso e all'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta del riscatto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale, per un importo non inferiore a 2.500,00 Euro e a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato nel paragrafo denominato "Partecipazione agli utili e Rivalutazione del capitale e della rendita", di cui al precedente punto 1.h).

Nella tabella B del Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

c) Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto (totale o parziale) prevede il pagamento del valore di riscatto sotto forma di capitale, in un'unica soluzione.

4. DOCUMENTAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

In caso di riscatto del Contraente o di decesso dell'Assi-

curato, gli interessati dovranno inviare una richiesta scritta con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, allegando, per ciascun caso sopra specificato, la documentazione indicata all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

5. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Non pignorabilità e non sequestrabilità


Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili nè sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

6. SERVIZIO CLIENTI

Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel contratto telefonando al seguente numero, istituito presso la Compagnia:



Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) – SEZIONE RECLAMI – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma.

7. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto "Informazioni sulla Compagnia".

Informazioni relative al contratto

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1.a), 1.f), 1.g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni relative alla rivalutazione del contratto

La Compagnia comunicherà annualmente per iscritto al Contraente:

- il valore del capitale rivalutato;
- la misura di rivalutazione ottenuta;

- il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare a Società Cattolica di Assicurazione – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, la Compagnia fornirà non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato e/o l'ultimo prospetto disponibile aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione speciale RI.SPE.VI.

8. IL REGIME FISCALE

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi a tali contratti se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte o il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, dà diritto annualmente, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- se il riscatto è erogato in forma di capitale il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato al momento dell'erogazione della prestazione ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);
- prestazioni erogate in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente viene applicata un'imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti finanziari conseguiti. Il rendimento da tassare sarà determinato come differenza tra la rata di rendita in erogazione e la rata determinata unicamente sulla base della vita media residua al momento di inizio del periodo di erogazione. La rendita è esente da IRPEF.

Verona, novembre 2001

Progetto Esemplificativo

Assicurazione in caso di morte a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale e versamenti aggiuntivi

Gli sviluppi del valore di riscatto e del capitale in caso di morte successivamente riportati, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati dei **tassi di rendimento rispettivamente del 6% e del 4%** indicati dall'ISVAP, applicando l'aliquota di retrocessione del **100%** e riducendo gli stessi dello **0,75%** a titolo di spese di gestione finanziaria. Si ottiene così un beneficio finanziario annuo costante rispettivamente del **5,25%** e del **3,25%** (*). A titolo esemplificativo e ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia agli Assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

TAB. A

Anno	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (**)
1996	9,03%	3,9%	9,92%
1997	6,98%	1,7%	8,62%
1998	4,86%	1,8%	7,22%
1999	4,50%	1,6%	4,32%
2000	5,57%	2,6%	4,45%

(*) Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tanto meno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

(**) Gestione Speciale "RI.SPE.VI."

IPOTESI DI SVILUPPO PER 10 ANNI (AL LORDO DELLE IMPOSTE DI LEGGE) DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO RELATIVE AD UN UNICO VERSAMENTO – TABELLA B

- Assicurato: **anni 40**
 - Beneficiario portatore di handicap: **anni 15**
 - Premio unico: **10.000,00 Euro**
 - Spese di Gestione finanziaria: **0,75%**
 - Capitale assicurato iniziale: **10.606,08 Euro**
- Sesso: **maschile**
 - Sesso: **maschile**

Tab. B.1 – Ipotesi di rendimento 4%

Anno	Premio unico	Capitale caso morte (valori a inizio anno)	RENDITA VITALIZIA ANNUA POSTICIPATA - PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE - MATURATA IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO (VALORI A INIZIO ANNO)					Valore di riscatto (valori a fine anno)
			Classe di rischio I	Classe di rischio II	Classe di rischio III	Classe di rischio IV	Classe di rischio V	
1	10.000,00	10.606,08	353,20	357,07	360,68	364,07	370,34	9.836,48
2		10.950,78	367,43	371,56	375,40	379,02	385,72	10.184,77
3		11.306,68	382,28	386,68	390,79	394,65	401,79	10.545,28
4		11.674,15	397,80	402,50	406,88	410,99	418,60	10.918,42
5		12.053,56	414,05	419,07	423,73	428,12	436,24	11.304,58
6		12.445,30	431,08	436,42	441,41	446,09	454,75	11.704,24
7		12.849,77	448,91	454,62	459,94	464,94	474,18	12.117,78
8		13.267,39	467,61	473,71	479,39	484,73	494,59	12.545,58
9		13.698,58	487,24	493,76	499,83	505,54	516,08	12.988,18
10		14.143,78	507,85	514,83	521,32	527,43	538,71	13.446,10
11		14.603,45	529,49	536,96	543,92	550,46	562,54	13.919,93
12		15.078,06	552,24	560,25	567,70	574,71	587,64	14.410,22
13		15.568,10	576,16	584,74	592,73	600,24	614,11	14.917,39
14		16.074,06	601,31	610,51	619,08	627,14	642,01	15.441,89
15		16.596,47	627,79	637,66	646,86	655,51	671,47	15.984,26

IPOTESI DI SVILUPPO PER 10 ANNI (AL LORDO DELLE IMPOSTE DI LEGGE) DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO RELATIVE AD UN UNICO VERSAMENTO – TABELLA B

Tab. B.2 – Ipotesi di rendimento 6%

Anno	Premio unico	Capitale caso morte (valori a inizio anno)	RENDITA VITALIZIA ANNUA POSTICIPATA - PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE - MATURATA IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO (VALORI A INIZIO ANNO)					Valore di riscatto (valori a fine anno)
			Classe di rischio I	Classe di rischio II	Classe di rischio III	Classe di rischio IV	Classe di rischio V	
1	10.000,00	10.606,08	360,05	363,99	367,66	371,12	377,51	10.027,02
2		10.950,78	381,80	386,09	390,09	393,85	400,81	10.583,16
3		11.306,68	404,93	409,59	413,94	418,03	425,59	11.170,02
4		11.674,15	429,53	434,60	439,33	443,78	451,99	11.789,29
5		12.053,56	455,74	461,26	466,39	471,23	480,16	12.442,69
6		12.445,30	483,67	489,67	495,26	500,51	510,23	13.132,14
7		12.849,77	513,44	519,97	526,05	531,77	542,34	13.859,49
8		13.267,39	545,18	552,29	558,91	565,14	576,64	14.626,72
9		13.698,58	579,07	586,82	594,03	600,82	613,35	15.436,06
10		14.143,78	615,25	623,71	631,58	638,98	652,64	16.289,84
11		14.603,45	653,90	663,13	671,72	679,79	694,71	17.190,55
12		15.078,06	695,21	705,28	714,67	723,49	739,77	18.140,75
13		15.568,10	739,36	750,37	760,63	770,26	788,06	19.142,97
14		16.074,06	786,59	798,62	809,83	820,37	839,83	20.199,88
15		16.596,47	837,13	850,30	862,56	874,09	895,38	21.314,40

Le maggiorazioni annuali del capitale nonché i valori di riscatto via via raggiunti **sono acquisiti in via definitiva.**

Capitale minimo garantito in caso di decesso all'inizio del 10° anno (con rendimento minimo garantito pari all'1%): 11.715,71 Euro.

Valore di riscatto minimo garantito alla fine del 10° anno (con rendimento minimo garantito pari all'1%): 10.787,22 Euro.

**Valore di riscatto al 10° anno:
nell'ipotesi di rendimento del 6%: 13.446,10 Euro
nell'ipotesi di rendimento del 4%: 16.289,84 Euro**

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.



Cella